



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO

“La mappa catastale nel sistema di pubblicità immobiliare del Libro Fondiario”


Bolzano, 4 dicembre 2017



Landtafeln (tschech. *desky zemsk*)



Das Hauptbuch



CODICE CIVILE AUSTRIACO (ABGB) 1811

- *Principio di costitutività dell'iscrizione*
- *Principio di pubblica fede*
- *Principio di continuità delle iscrizioni*
- *Principio del primo che pubblicizza*

DELL'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ ECC. 143

dizio le sue ragioni per avere la consegna. Ma potrebbe anche darsi che agissero contemporaneamente, e allora resta intatta la questione. Sembra per altro che col primo contratto il venditore si spogli del diritto personale alla cosa (§ 431), e quindi non possa più validamente trasferirlo in un altro, giusta la regola generale del § 442. E quindi il primo acquirente sarebbe da preferirsi tutte le volte ch'egli non fosse rimasto inerte, lasciando al secondo il tempo e il modo di ottenere la consegna.

Non spiega tampoco la legge che cosa sarebbe di diritto nel caso che un compratore avesse per il primo ottenuto la tradizione simbolica, e l'altro in tempo posteriore avesse conseguito la consegna materiale. Si supponga che taluno abbia venduto delle merci che fossero in condotta, ed avesse consegnato al compratore le polizze di carico e quant'altro potesse occorrere per avere la consegna delle merci, quando fossero giunte al loro destino. La consegna sarebbe fatta nel modo voluto dal § 427. Si supponga poscia che quello stesso venditore, raggiunta la merce in viaggio, la vendesse di nuovo, e la consegnasse effettivamente ad un nuovo compratore che fosse in buona fede. Il primo acquirente potrebbe sostenere che la cosa fu prima a lui consegnata, e che perciò a lui appartiene a dettame di questo paragrafo. Ma il secondo compratore sosterebbe di avere effettivamente conseguita la cosa da persona abilitata al relativo commercio, e che appariva anche esserne proprietario, e si difenderebbe col § 567. Il primo compratore non potrebbe essere a migliore condizione di qualunque altro proprietario. E perciò a lui mancherebbero i termini abili della rivendicazione, e dovrebbe accontentarsi della indennità da ripetersi dal venditore, il quale sarebbe reo di truffa, giusta il § 180, lettera D della prima parte del Codice penale.


§ 431.

Per trasferire la proprietà di cose immobili, deve l'atto dell'acquisto essere iscritto nei libri pubblici a tal fine destinati. Questa inserzione chiamasi iscrizione o intavolazione.


A questo paragrafo è derogato colla notificazione governativa del 16 marzo 1816.

Tuttavia la tradizione deve aver luogo per trasferire la proprietà degli stabili, come si è notato al § 423, nel modo prescritto dall'articolo 1603 del Codice Napoleone. Questo stato interinale di cose è ben lungi dal presentare i vantaggi che deriverebbero dal semplice e plausibilissimo sistema del Codice austriaco. Perciò è desiderio universale che nella stessa guisa che la provvidissima sovrana patente 19 giugno 1826, pubblicata colla notificazione governativa 23 novembre successivo, ha liberato questo regno dagli enormi inconvenienti del sistema francese intorno alle ipoteche generali, e alle ipoteche tacite legali indipendenti dall'iscrizione, così sia affrettata la pendente disposizione sovrana intorno alla trascrizione degli atti traslativi della proprietà degli immobili, come unico modo per operarne la tradizione, ed intorno alla inevitabile neces-


Impianto dei Libri Fondiari



La Legge Tavolare







Informatizzazione del Libro fondiario

Provincia Autonoma di Trento
 Servizio libro fondiario
 Ufficio del Libro fondiario di Trento

COPIA COMPLETA DEL LIBRO MAESTRO - STATO ATTUALE

Copia senza valore certificativo ai sensi dell'articolo 19 comma 4 del regolamento di attuazione della L.R. 4/99

PARITTA TAVOLARE **COMUNE CATASTALE 4 Aldeno**

1783 II **DISTRETTO Trento**

Piombi

Ultimo piombo evaso

Particella	Corpo tavolare	A1				
		Qualità	Classe	Superficie mq.	R.Dominicale Euro	R.Agrario Euro
p.f. 213	1 Prato	2	1375	17,04	8,52	
p.f. 217	1 Prato	2	6128	75,96	37,98	
p.f. 219	1 Prato	2	4175	51,75	25,87	
p.ad. 839	2 Edificio	0	11	-	-	
p.ad. 840	2 Edificio	0	691	-	-	


A2
 *** Nessuna iscrizione ***

B
 Moratelli Augusto nato/anta il 15/12/1949 a Aldeno - quota 1/1
 26/01/1995 - G.N. 596/2 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI PROPRIETA' per 1/1
 Contratto d.d. 18/11/1994
 riguarda p.f. 213, p.f. 217, p.f. 219, p.ad. 839, p.ad. 840

C
 16/12/1938 - G.N. 1947/864 INTAVOLAZIONE ONERE REALE
 dal contributo di bonifica
 a carico p.f. 213, p.f. 217, p.f. 219, p.ad. 839, p.ad. 840
 R.D. 13. 02.1933 n. 215

26/01/1995 - G.N. 596/3 INTAVOLAZIONE DIRITTO DI SERVITU'
 passaggio a piedi e con veicoli, ai sensi del documento e della planimetria 20.04.1994
 a carico p.f. 219
 a favore p.f. 226
 Contratto d.d. 18/11/1994





**invio telematico
della domanda tavolare**



OPENKat



Ufficio Libro fondiario




Giudice tavolare



Sistema integrato

Libro fondiario - Catasto



VARIAZIONE PROPRIETA'

DECRETO




ISCRIZIONE TAVOLARE



**VOLTURA
CATASTO FONDIARIO e URBANO**

**VARIAZIONE
AUTOMATICA**






A faint, light gray crown graphic is positioned above the title text.

IL RIPRISTINO


A faint, light gray coat of arms featuring a central eagle with spread wings and two smaller eagles on either side, all within a shield.

Legge regionale 1 agosto 1985, n. 3













Grazie per l'attenzione



Bolzano, 4 dicembre 2017

